

PATTO PARASOCIALE

TRA

- **Emanuela Barbano**, nata ad Asti, il 22 marzo 1978, residente a Torino, Via Mazzini, 5, C.F. BRBMNL78C62A479I ("**EB**");
- **Franco Dipietro**, nato a Imperia il 02 settembre 1978, residente a Torino, Via Ponzio, 3, C.F. DPTFNC78P02E290L ("**FD**" e, congiuntamente a EB, i "**Soci Fondatori**");

- da una parte -

E

- **Arafin S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Merlo 3, C.F. e P.IVA 09032300155, in persona del legale rappresentante Alessandro Lorenzo Bruni, nato a Milano il 23 giugno 1977, C.F. BRNLSN77H23F205Q ("**Arafin**");
- **Christian Carlo Alberto Parmigiani**, nato a Milano, il 16 marzo 1976, residente in Peschiera Borromeo (MI), Via Trento 4, C.F. PRMCRS76C16F205D ("**Parmigiani**" e, congiuntamente ad Arafin, come "**Investitori**")

- dall'altra parte -

(EB, FD, Arafin e Parmigiani sono singolarmente indicati come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**")

PREMESSE

- A.** Biova S.r.l., con sede legale in Torino, Via Lamarmora 16, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, C.F. e P.IVA 12191420012 ("**Biova**" o la "**Società**"), è attiva nella commercializzazione di birra prodotta da pane recuperato e in attività di ricerca e sviluppo e commercializzazione di prodotti che seguano la *circular economy* ("**Attività**").
- B.** L'attuale capitale sociale della Società, pari ad Euro 6.012,35, è così suddiviso tra i soci di Biova:

Socio	Valore nominale	Percentuale c.s.
EB	2.500	41,58%
FD	2.500	41,58%
Parmigiani	301,15	5,01%
Arafin	588	9,78%
Altri soci	123,2	2,05%
Totale	6.012,35	100%

- C. Con il presente patto parasociale (il "**Patto Parasociale**" o il "**Patto**"), le Parti intendono regolare i termini e le condizioni del coinvolgimento delle Parti nella gestione della Società nonché disciplinare impegni ancillari alla stessa Società e taluni diritti particolari.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Premesse. Le premesse formano parte integrante esostanziale del presente Patto.

1.2. Definizioni. Ai fini del presente Patto, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato indicato in corrispondenza di ciascuno di essi:

- "**Data di Esecuzione dell'AuCap Investitori**" o "**Data di Esecuzione**": si intende il 10 maggio 2020;
- "**Evento di Bad Leaver**" si intende ogni ipotesi in cui uno dei Soci Fondatori (i) dovesse cessare, di propria iniziativa, in difetto di una Giusta Causa di Dimissioni, dal prestare la propria attività in favore della Società, (ii) dovesse cessare, su iniziativa della Società, in presenza di una Giusta Causa di Revoca, dal prestare la propria attività in favore della Società;
- "**Giusta Causa di Dimissioni**" si intende: (i) inabilità fisica o psichica non permanente (dovuta a malattia o infortunio) o gravi motivi di salute che comporti un'impossibilità temporanea di adempiere ai propri doveri derivanti dal rapporto protrattasi per sei mesi consecutivi ovvero per un periodo di sei mesi nell'arco di dodici mesi di calendario o (ii) inabilità permanente;
- "**Giusta Causa di Revoca**" si intende: (i) una sentenza penale di condanna per reati dolosi relativa ad azioni od omissioni compiute nello svolgimento del proprio incarico nella Società; (ii) la grave violazione degli obblighi di Legge relativi allo svolgimento della carica di amministratore ovvero, a seconda dei casi, del rapporto di collaborazione e consulenza e di lavoro subordinato, accertata tramite sentenza definitiva; (iii) ogni azione od omissione che sia tale da integrare una giusta causa di revoca di un amministratore come definita ed interpretata ai sensi dell'art. 2383, comma 3, codice civile; (iv) la violazione del "patto di non concorrenza" previsto ai sensi dell'articolo 3.6;
- "**Gravame**": qualunque onere, pegno, privilegio, vincolo, diritto di prelazione, diritto di opzione, diritto di conversione, diritto di terzi, gravame, diritto reale, diritto di godimento o di garanzia, sequestro, pignoramento, pegno, altra trascrizione o iscrizione pregiudizievole, privilegio, anche fiscale, restrizione inerente al diritto di voto o al relativo trasferimento, garanzia di qualunque natura e qualunque altro diritto di terzi avente un'efficacia simile;
- "**Giorni Lavorativi**": si intendono i giorni in cui gli istituti di credito sono aperti sulla piazza di Milano per lo svolgimento della loro ordinaria attività;
- "**Legge**": si intende qualsiasi applicabile legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o decisione, italiana, comunitaria o straniera di qualsivoglia autorità competente;

- **“trasferimento”, “trasferire”** significa qualsiasi vendita o alienazione o atto di disposizione tra vivi, anche se in blocco con altri beni, o qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, a titolo di esempio, permuta, conferimento in società, accordi fiduciari, trust, donazione, trasferimento fiduciario, pegno, trasferimento di nuda proprietà, costituzione o trasferimento di usufrutto o di diritti di terzi di qualsiasi genere, compresi diritti reali di godimento, o altre operazioni con effetto equivalente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà (anche per interposta persona) di una qualsiasi partecipazione detenuta nella Società, o del trasferimento o della costituzione di diritti reali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Gravami), su detta partecipazione in favore di qualunque persona, sia fisica che giuridica;
- **“Valore di Mercato”**: indica il valore della Società così come determinato tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, degli sconti di minoranza o di liquidità o di eventuali premi di maggioranza, calcolato secondo le metodologie previste ai sensi dell’articolo 2473 e 2437-ter codice civile.

Per maggiore chiarezza, le definizioni di cui sopra contengono anche il riferimento (quando possibile) all’articolo del presente Patto in cui sono descritte ulteriormente e/o citate la prima volta e/o meglio disciplinate con il richiamo alla definizione (tra parentesi in “grassetto”).

1.3. Regole di Interpretazione. Nel presente Patto, salvo che dal contesto non risulti con chiarezza una diversa intenzione delle Parti:

- (a) il riferimento a qualunque Legge comprende il riferimento a quella Legge così come successivamente modificata o integrata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della stessa;
- (b) il riferimento a qualsiasi persona si intende fatto anche ai suoi successori, cessionari o aventi causa autorizzati;
- (c) i termini previsti nel presente Patto devono essere computati ai sensi dell’articolo 2963 codice civile;
- (d) ogniquale volta una disposizione del presente Patto obblighi una Parte a “fare in modo che” o “fare sì che” (o espressioni analoghe) una persona compia un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 codice civile;
- (e) le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell’interpretazione del presente Patto;
- (f) le Parti espressamente convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Patto e quelle dello Statuto sociale, prevarranno le disposizioni del presente Patto.

2. **OGGETTO**

2.1 Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, le Parti vincolano al presente Patto le intere e rispettive quote detenute nella Società e accettano sin da ora che lo stesso Patto si estenda automaticamente a tutte le ulteriori eventuali partecipazioni che le Parti dovessero detenere nella Società.

3. PATTO PARASOCIALE

- 3.1 Durata. Congiuntamente alle ulteriori previsioni contenute nello statuto sociale (lo "**Statuto**"), le Parti si impegnano a rispettare le pattuizioni parasociali relative alla Società, aventi una durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione, previste dal presente Patto.
- 3.2 Consiglio di amministrazione. Le Parti concordano e si obbligano a fare in modo che:
- (a) il consiglio di amministrazione sia composto da almeno 3 (tre) membri nel caso in cui anche solo uno degli Investitori eserciti il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto;
 - (b) il voto del presidente prevalga in caso di stallo nelle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - (c) che siano demandate alla decisione dell'assemblea dei soci le decisioni in materia di operazioni di acquisizione, cessione o locazione di azienda o rami d'azienda, nonché di acquisizioni di partecipazioni societarie, anche tramite la sottoscrizione di aumenti di capitale.
- 3.3 Opzione di acquisto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 codice civile, gli Investitori concedono irrevocabilmente, proporzionalmente alla porzione della quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta ed in via non solidale tra loro, ai Soci Fondatori, che accettano, un'opzione per acquistare tutte le quote -e non solo parte di esse - detenute da ciascuno degli Investitori che, in caso di esercizio di tale diritto, avranno l'obbligo di cederle ai Soci Fondatori, in via proporzionale e non solidale tra loro nel rispetto delle quote dagli stessi detenute nella Società, ciascuno per l'intero ed in un'unica soluzione, nei termini ed alle condizioni qui di seguito previsti (l'"**Opzione Call**"). L'Opzione Call potrà essere esercitata dai Soci Fondatori, per le quote detenute da ciascuno degli Investitori, nella loro interezza, per un periodo di 90 (novanta) Giorni Lavorativi decorrenti dal quarto anniversario della Data di Esecuzione ("**Periodo di Esercizio Call**"). L'Opzione Call potrà essere esercitata dai Soci Fondatori mediante invio a ciascuno degli Investitori di una lettera raccomandata A.R. in una data compresa nel medesimo Periodo di Esercizio Call. In caso di mancato esercizio dell'Opzione Call entro il termine ultimo del Periodo di Esercizio Call, i Soci Fondatori si intenderanno ad ogni effetto decaduti dal diritto di esercitare l'Opzione Call e di concludere l'acquisto delle quote degli Investitori. Ciascuno degli Investitori accetta espressamente che i Soci Fondatori avranno il diritto di individuare un terzo acquirente, anche in seguito all'esercizio dell'Opzione Call, quale acquirente delle relative quote detenute dagli Investitori medesimi ai sensi dell'articolo 1401 codice civile. Ciascuno degli Investitori, a fronte dell'esercizio dell'Opzione Call da parte dei Soci Fondatori, si impegna irrevocabilmente a cedere le quote di rispettiva pertinenza ed a sottoscrivere l'atto notarile di trasferimento delle stesse (nel quale verranno ritrascritte le condizioni dell'Opzione Call di cui al presente Patto che non abbiano ancora perso la loro funzione) - e ciò entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di esercizio dell'Opzione Call - presso il notaio che i Soci Fondatori saranno tenuti ad indicare agli Investitori. In caso di esercizio della riserva di nomina di un terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1401 codice civile, ciascuno degli Investitori accetta un'estensione del periodo di perfezionamento della compravendita di ulteriori 120 (centoventi) Giorni Lavorativi. I Soci Fondatori, da una parte, e gli

Investitori, dall'altra parte, convengono che, in caso di esercizio dell'Opzione Call, il complessivo prezzo di acquisto delle quote degli Investitori sia determinato sulla base del Valore di Mercato delle quote oggetto dell'Opzione Call (il "**Prezzo Call**").

Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di esercizio dell'Opzione Call, ciascuno degli Investitori potrà inviare una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC - ai Soci Fondatori contestando il Prezzo Call.

In caso le Parti non dovessero raggiungere un accordo amichevole sul Prezzo Call entro i successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, il Prezzo Call sarà determinato da un esperto nominato dal presidente del Tribunale di Torino (l' "**Esperto**"), su richiesta della parte più diligente, ai sensi dell'articolo 2473 codice civile, che deciderà sulla base del Valore di Mercato. La determinazione del Prezzo Call da parte dell'Esperto sarà vincolante per entrambi gli Investitori.

- 3.4 Opzione di vendita. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 codice civile, i Soci Fondatori concedono irrevocabilmente agli Investitori, che accettano, un'opzione di vendita avente ad oggetto tutte le quote - e non solo parte di esse - detenute dagli Investitori medesimi. In caso di esercizio di tale diritto, i Soci Fondatori avranno l'obbligo di acquistare le quote degli Investitori, per l'intero ed in un'unica soluzione, nei termini ed alle condizioni qui di seguito previsti (l' "**Opzione Put**"). L'Opzione Put potrà essere esercitata in qualsiasi momento a decorrere dalla scadenza del Periodo di Esercizio Call di cui al precedente articolo 3.3 ed entro e non oltre i successivi 90 (novanta) Giorni Lavorativi (il "**Periododi Esercizio Put**"). I Soci Fondatori e gli Investitori concordano che troveranno applicazione per l'Opzione Put, *mutatis mutandis*, le medesime modalità, condizioni e termini previsti ai sensi del precedente articolo 3.3 per l'esercizio dell'Opzione Call, ivi inclusa la riserva di nomina ai sensi dell'articolo 1401 codice civile dell'acquirente ed i relativi termini di estensione al perfezionamento della compravendita delle quote, la determinazione del prezzo delle quote oggetto dell'Opzione Put ("**Prezzo Put**") e/o la nomina dell'Esperto per la determinazione del Prezzo Put.
- 3.5 Bad leaver. Le Parti convengono sin d'ora che, nel caso in cui si verifichi un Evento di Bad Leaver, l'altro Socio Fondatore che non venga qualificato Bad Leaver avrà diritto ad esercitare un'opzione di acquisto avente ad oggetto l'intera partecipazione detenuta nella Società dal Socio Fondatore che venga qualificato Bad Leaver. Resta inteso che, in ogni caso, il prezzo di acquisto della parte di partecipazione detenuta dal Socio Fondatore che venga qualificato Bad Leaver nella Società che dovrà essere corrisposto dall'altro Socio Fondatore come corrispettivo per l'acquisto della partecipazione oggetto dell'opzione sarà pari al valore nominale della medesima. Resta inteso che, in caso di Bad Leaver, (a) le Parti faranno in modo che non si applichi il Lock Up ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto; (b) il trasferimento della suddetta partecipazione sarà libero ai sensi dell'art. 7.12 dello Statuto; (c) l'Opzione Call potrà essere esercitata esclusivamente dal Socio Fondatore che non venga qualificato Bad Leaver.
- 3.6 Patto di non concorrenza. Fino alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo che il Socio Fondatore abbia cessato di essere titolare di una partecipazione nel capitale sociale della Società, tale Socio Fondatore non potrà direttamente o indirettamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il tramite di affiliati, coniuge, parenti o affini), né in qualità di dipendente, consulente, collaboratore autonomo, agente, amministratore o socio, singolarmente o in società o in con

corso con altri, con o senza compenso, in qualunque qualità o in adempimento di qualsivoglia mansione:

- (a) svolgere alcuna prestazione lavorativa o professionale nell'ambito del Territorio in favore di imprese, individui, società, che svolgano la propria attività in concorrenza con l'Attività;
- (b) sviare e/o stornare clienti e/o fornitori della Società, al fine di favorire sé stessi e/o terzi (siano i terzi persone fisiche o giuridiche, o associazioni di qualsiasi tipo) relativamente alla fornitura (intesa sia nel caso di acquisto che di vendita) di beni e/o servizi rientranti nell'ambito dell'Attività;
- (c) stornare dipendenti e/o collaboratori della Società, ovvero convincerli o tentare di convincerli a risolvere il rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società;
- (d) detenere partecipazioni o interessenze qualificate in società che operino nell'ambito dell'Attività e all'interno del Territorio.

Ai fini del presente articolo per "**partecipazione**" si intende una partecipazione, diretta o indiretta, avente diritto di voto superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale; per "**Territorio**" si intende il territorio italiano.

I Soci Fondatori riconoscono e danno atto che l'obbligo di non concorrenza ai sensi del presente articolo 3.6 trova adeguato corrispettivo nell'insieme dei diritti e obblighi attribuiti ai Soci Fondatori ai sensi del presente Patto e convengono pertanto che l'assunzione di tale obbligo non comporti l'erogazione di uno specifico corrispettivo in denaro.

3.7 Conflitto fra Statuto e Patto Parasociale

In caso di conflitto tra lo Statuto e il Patto Parasociale, prevarrà quanto previsto nel Patto Parasociale. Eventuali delibere assembleari o consiliari adottate in conformità allo Statuto ma in violazione delle disposizioni del presente Patto costituiranno, in ogni caso, inadempimento delle obbligazioni quivi previste, indipendentemente dalla validità della relativa delibera.

4. **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 4.1 Completezza del Patto. Modifiche. Le disposizioni contenute nel presente Patto costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute fra le Parti in merito alle materie quivi contemplate, e superano e annullano ogni precedente accordo verbale o scritto posto in essere dalle Parti in relazione alle materie oggetto del presente Patto. Qualsiasi modifica o integrazione al presente Patto non sarà valida e vincolante ove non risulti da un documento sottoscritto dalle Parti.
- 4.2 Cessione. Il presente Patto, i diritti o obblighi in esso previsti e i crediti o debiti che ne derivano non possono essere ceduti o delegati da alcuna delle Parti, senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti.
- 4.3 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 4.4 Comunicazioni. Fatte salve eventuali diverse disposizioni del presente Patto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Patto dovrà essere

effettuata per iscritto e sottoscritta dalla (o per conto della) Parte che effettua tale comunicazione, specificando la disposizione del presente Patto ai sensi della quale la comunicazione viene effettuata, e dovrà essere consegnata a mano, o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite corriere (in tutti i casi anticipata via posta elettronica), telefax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

(a) se a EB:

Via Mazzini, 5
10123 Torino
Mail: emanuela@biovaproyect.com

(b) se a FD:

Via Ponzio, 3
10141 Torino
Mail: franco@biovaproyect.com

(c) se ad Arafin:

Via Merlo 3
20122 Milano
Mail: alessandro.bruni@arafin.it; PEC: arafin@pec-legal.it

(d) se a Parmigiani:

Via Trento 4
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: Christian.Parmigiani@4ward.it; christian.parmigiani@pec.it;

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Patto; restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto.

4.5 Invalità parziale. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Patto siano invalide o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Patto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido dovrà ritenersi espunto dal presente Patto. Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Patto.

4.6 Riservatezza. Le Parti s'impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare le attività direttamente e/o indirettamente connesse e/o previste dal Patto, fatti salvi i casi in cui tali informazioni:

- (a) siano già di dominio pubblico o lo diventino successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Patto, o siano già in possesso di una Parte e/o delle società controllate dalla stessa e/o collegate;
- (b) la diffusione sia richiesta (i) a seguito di una richiesta vincolante da parte di un'autorità governativa, giudiziaria o di vigilanza ovvero di altra

autorità indipendente munita dei relativi poteri; (ii) dai regolamenti di borsa delle borse valori in cui sono quotate le azioni o altri strumenti finanziari di qualunque membro del gruppo di una delle Parti; o (iii) in base a disposizioni inderogabili di Legge o regolamentari di un qualunque paese avente giurisdizione sulle attività di un qualsiasi membro del gruppo di una delle Parti;

(c) siano trasmesse ai membri del gruppo di ciascuna delle Parti e ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una Parte o delle società controllate dalla stessa e/o collegate al fine dell'esecuzione del presente Patto, fermo restando che ciascuno di tali soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto; oppure

(d) vengano divulgate in virtù del previo consenso scritto delle altre Parti.

4.7 Nei casi previsti nell'articolo 4.6(b), la Parte interessata, se ammesso ai sensi di Legge o del provvedimento dell'autorità, ne dà informazione preventiva all'altra Parte per iscritto ed effettuerà la comunicazione richiesta nei limiti strettamente necessari.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.

5.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal o relativa al presente Patto, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti verrà risolta esclusivamente dal Tribunale di Torino che avrà giurisdizione esclusiva su eventuali controversie relative al presente Patto.


Letto, confermato e sottoscritto in Torino, lì 27 ottobre 2021.

I Soci Fondatori

(Emanuela Barbano)




(Franco Dipietro)



Gli Investitori

(ARAFIN S.r.l.)



ARAFIN S.r.l.
(Christian Parmigiani)